MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che individua la platea dei lavori socialmente utili a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), per il quale "*a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro*

in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro" a valere sul predetto Fondo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l'articolo 1, comma 495, secondo cui, al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale a decorrere dall'anno 2020 le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Reg. Corte dei Conti n. 354 del 16/02/2021) per la stabilizzazione di LSU ai sensi del citato articolo 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 37-*ter*, secondo cui, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle Regioni e negli Enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;

VISTO il decreto direttoriale n. 347 del 22 novembre 2021 recante l'approvazione della Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia il 18 novembre 2021 (Reg. Corte dei Conti n. 3026 del 14/12/2021) per l'attuazione del D.P.C.M. del 28 dicembre 2020;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 8267 del 06/09/2021, successivamente integrata con note n. 13458 del 29/12/2021 e n. 1276 del 07/02/2022, recante la richiesta di trasferimento delle risorse ai sensi delle disposizioni suindicate, in relazione a n. 244 LSU, per l'importo complessivo di € 2.241.938,39;

VISTA, altresì, la nota della Regione Puglia prot. n. 2689 del 14/03/2022, recante la richiesta di trasferimento delle risorse ai sensi delle disposizioni suindicate, in relazione a n. 6 LSU stabilizzati dal Comune di Specchia, per l'importo complessivo di € 55.777,32;

VISTA la dichiarazione della Dirigente della Divisione II della Direzione generale degli ammortizzatori sociali del 25 marzo 2022 in base alla quale, in riferimento alle note della Regione Puglia di cui ai due precedenti capoversi, all'esito positivo dell'istruttoria effettuata, è stato ammesso al pagamento l'importo di € 2.021.928,41;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento in favore della Regione Puglia della somma totale di € 2.021.928,41, per le stabilizzazioni di complessivi n. 250 (244+6) lavoratori socialmente utili,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno ed il contestuale trasferimento della somma complessiva di € 2.021.928,41 (duemilioniventunomilanovecentoventotto/41), in favore della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul cap. 2230 – Missione 26 (Politiche del lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione (Sostegno e promozione dell'occupazione e reddito) sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2020 (PG 05).

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza.

Dott.ssa Agnese De Luca



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

AB

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.